Giurisprudenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19007 Anno 2020
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SCALIA LAURA
Data pubblicazione: 14/09/2020

sul ricorso 19037-2019 proposto da:

MUNSHI RUMI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO CLAFARDINI;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- resistente -

avverso il decreto n. R.G. 6147/2018 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

3850
20

dirittobancario.it

Giurisprudenza

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Munshi Rumi, cittadino del Bangladesh, ricorre in cassazione con un unico motivo avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Ancona - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, adito ex art. 35-bis d.lgs. 25/08, aveva dichiarato all'esito di procedura accelerata l'inammissibilità, per tardività, del ricorso proposto oltre il termine, dimidiato, di quindici giorni.

Il Ministero dell'Interno ha depositato tardivamente "*Atto di costituzione*" al dichiarato fine "*dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370, primo comma, c.p.c.*".

2. Con unico motivo in ricorso si fa valere la violazione e falsa applicazione dell'art. 28-bis d.lgs. 25 del 2008 in riferimento all'art. 35-bis, comma 2, d.lgs. 25 del 2008.

Poiché il richiedente risiedeva all'estero il termine per impugnare anche se dimidiato ex art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008, dettato per le "procedure accelerate", doveva individuarsi in quello di trenta e non di quindici giorni, come invece ritenuto dal tribunale.

Pertanto spirando il 10 ottobre 2018 avrebbe reso tempestiva l'iniziativa assunta dal ricorrente con atto depositato il giorno 8 ottobre 2018 a fronte di un provvedimento di diniego notificatogli il 10 settembre 2018.

2.1. Il motivo è manifestamente infondato per il principio che, stabilmente affermato da questa Corte di cassazione in materia di termini per comparire in giudizio ex art. 163-*bis* c.p.c., ben può trovare applicazione, per identità di *ratio*, nella scrutinata materia rispondendo a ragioni di ordine generale nel dare definizione al tempo per impugnare là dove l'impugnante risieda all'estero.

Questa Corte di cassazione ha infatti affermato che "*I termini per comparire in giudizio stabiliti dall'art. 163-bis c.p.c. sono fissati, non in relazione ai luoghi delle possibili notificazioni, bensì al luogo in cui la notificazione è* **realmente** *e* **validamente avvenuta** **(enfasi aggiunta)**, *avuto riguardo alla "ratio" di tale norma, che prevede un termine maggiore (di centoventi giorni, secondo il testo della disposizione "ratione temporis" applicabile) solo se il luogo della notificazione si trova non in Italia*

dirittobancario.it

Giurisprudenza

ma all'estero, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare, dall'estero, una congrua difesa in Italia. Ne consegue che il termine più ampio non opera là dove, come nella specie, la notifica dell'atto di citazione sia avvenuta a mani del convenuto in Italia, a nulla rilevando che questi, cittadino italiano, avesse formalmente all'estero, al tempo della notificazione, la propria residenza anagrafica" (Cass. SU n. 26147 del 03/11/2017 (Rv. 645814 – 01); Cass., Sez. II, 14 febbraio 1987, n. 1616; Cass., Sez. III, 18 luglio 1991, n. 7978; Cass., Sez. II, 8 gennaio 2014, n. 142).

Là dove sia previsto un termine più lungo per impugnare in ragione della residenza all'estero del soggetto impugnante, per tanto deve intendersi la situazione di colui che si trovi a risiedere all'estero nel momento in cui propone l'impugnazione, dovendosi presumere la necessità di un maggior tempo per apprestare una congrua difesa, con la conseguenza che il termine più lungo non opera là dove l'impugnazione sia stata proposta in Italia dove l'atto impugnato è stato notificato, a nulla rilevando, nel resto, che l'impugnante abbia formalmente all'estero, al tempo della impugnazione, la propria residenza anagrafica.

2.2. Il ricorso è, pertanto, in via conclusiva infondato e va rigettato.

Nulla sulle spese, nella natura meramente formale dell'intervenuta costituzione del Ministero intimato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

dirittobancario.it

Giurisprudenza

unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 15 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Scaldaferri

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

dirittobancario.it